

**ATTO DD 835/A1614A/2020****DEL 29/12/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** affidamento ad IPLA S.p.A. dell'attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2020 approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643. Approvazione schema di atto di affidamento e impegno di Euro 550.000,00 sul cap. 178150/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020.

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5 - 2643 avente per oggetto: "Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16. Approvazione del piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2020 e disposizioni straordinarie per le manifestazioni per la promozione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, anno 2020" con cui:

- a. è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, il piano di attività 2020 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale di cui all'allegato A della stessa deliberazione;
- b. è stato incrementato, limitatamente all'anno 2020, del 30% il massimale degli importi riconoscibili agli eventi dedicati al tartufo individuati dalla D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 30-7658, confermandone indirizzi e criteri;
- c. si è dato atto che lo stanziamento complessivo previsto sul capitolo 178150 del bilancio regionale 2020 (Missione 09 – Programma 05) ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 e della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie" ammonta a € 550.000,00;
- d. si è dato atto che, in esecuzione della D.G.R. 3 aprile 2020, n. 16 – 1198 e della D.G.R. 18 dicembre 2020, n. 55 – 2610, citate in premessa, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 178150 del bilancio regionale 2020 (Missione 09 – Programma 05), per la realizzazione delle attività del Piano annuale in argomento, ammontano ad Euro 550.000,00, ripartite come di seguito specificato:
  - per il sostegno alla promozione degli eventi fieristici dedicati al tartufo e all'Asta Mondiale del tartufo (art. 3 comma 1 lettera b) l.r. 16/2008), un importo stimato di Euro 200.000,00,
  - per l'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno (art. 4 l.r. 16/2008) e altre azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero (art. 3 comma 1 lettere d) e e) l.r. 16/08), un importo stimato di Euro 300.000,00,
  - per le attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata (art. 3 comma 1 lettera a) l.r. 16/08) un importo stimato di Euro 20.000,00,

- per le iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione del prodotto tartufo nero (art. 3, comma 1 lettera b) l.r. 16/08), per un importo stimato di euro Euro 30.000,00;
- e. si è demandata alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa.

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 4-2642 avente per oggetto “Approvazione del programma 2020-2022 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola” con cui:

- a. è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2020-2022 di competenza, rispettivamente, della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) e della Direzione Agricoltura (A1700A) che costituisce aggiornamento dei precedenti programmi 2018-2020 e 2019-2021, rispettivamente approvati con D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 67-6186 e con D.G.R. 16 maggio 2019, n. 99-09008;
- b. sono state individuate le risorse economiche per la realizzazione delle attività di cui sopra;
- c. si è demandata l'attuazione del programma alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (A1600A), anche attraverso l'eventuale affidamento diretto all'IPLA S.p.A. ricorrendone le condizioni e secondo quanto disposto dall'articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016:

Dato atto che le attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola costituenti il sopra citato piano per gli anni 2020-2022 riguardano il supporto tecnico scientifico specialistico nelle materie di competenza delle strutture regionali e, per il Settore Foreste, comprendono, tra le altre, anche l'assistenza all'erogazione di contributi e sperimentazione di attività di tartuficoltura per un importo complessivo per il 2020 pari ad euro 55.000,00, oneri fiscali inclusi;

Considerato che il Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 2020 e il Programma 2020-2022 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola sono stati definiti secondo i seguenti criteri e finalità:

- assicurare il proseguimento, l'approfondimento e la valorizzazione di azioni già intraprese negli anni precedenti,
- assicurare la continuità del supporto tecnico-scientifico alle azioni istituzionali della Regione Piemonte,
- assicurare la coerenza delle attività programmate con le disponibilità economiche contenute nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte, approvato con legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 e con legge regionale 16 dicembre 2020 n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie”, nell'ambito del quale è stata iscritta in termini di competenza la somma di € 550.000,00 sul cap. 178150/2020 “Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)” e, tra le altre, la somma di € 55.000,00 sul cap. 120682/2020 “Spese per l'affidamento di incarichi e consulenze a IPLA S.p.A.” – Missione 09 – Programma 05;

Richiamato che:

- la legge regionale 12/1979 ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.), ed in particolare l'art. 1 impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;
- l'art. 3 della suddetta legge, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale;

Vista la D.C.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la “Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA), successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 dello 08/05/2018, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;
- al comma 1 dell'articolo 26 prevede il termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;
- l'art. 5 dello Statuto definisce l'oggetto sociale e le relative attività;
- l'art. 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di

coordinamento la società è soggetta;

- l'art. 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c. alla Regione Piemonte che ha effettuato la nomina con D.G.R. n. 10-986 del 07/02/2020.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria del 18 maggio 2018 e atto notarile Notaio Marcoz rep. 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 56/2017) in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto "in house" senza ricorso al mercato;
- in particolare l'art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento diretto "in house" di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- in particolare l'art. 4 del suddetto Testo Unico che dispone (comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che invece (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni.

Richiamate inoltre:

- le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 che ha altresì approvato l'elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale;
- gli artt. 8 "Controllo sugli atti", 9 "Modalità di esercizio del controllo" e 10 "Controllo strategico e controllo sulla gestione" delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
- l'allegato B alla suddetta D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017, contenente l'elenco degli organismi partecipanti operanti in regime di "in house providing" che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, riporta tra gli organismi "in house" l'IPLA S.p.A.

dato atto che, per quanto sopra, la società "in house" IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all'iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02/03/2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

considerato che le proposte tecnico economiche di dettaglio per la realizzazione delle attività di interesse regionale 2020-2022 di cui al punto 1) dell'Allegato A alla sopra citata D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 4-2642,

comprendono anche quelle relative al supporto tecnico amministrativo per l'attuazione del Piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese 2020 per l'importo di € 55.000,00, la cui approvazione formale e affidamento ad IPLA S.p.A. con determinazione dirigenziale è in corso;

in relazione a quanto sopra espresso,

vista l'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA S.p.A. acquisite in decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte nel campo della tartuficoltura, concretizzatesi sia in piani annuali di attività alla stessa affidati sia in incarichi specifici nell'ambito di progetti europei;

visto il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

stabilito che alla spesa di:

- € 550.000,00, per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del piano approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643) si provvede con le risorse finanziarie stanziare sul capitolo di spesa n. 178150/2020 (Missione 09 - Programma 05);

ritenuto pertanto:

- di assumere l'impegno sul capitolo di spesa n. 178150/2020 dell'importo di € 550.000,00 a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011, cod. beneficiario n. 67116) per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) del piano approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643;

La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A "elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643 di approvare lo schema di atto di affidamento delle attività da parte della Regione Piemonte ad IPLA, (cod. beneficiario n. 67116) sotto forma di schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della LR 16/08, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione

finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie";

- visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

## **DETERMINA**

1. di dare atto che con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 4 - 2642 è stato approvato il programma delle attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola degli anni 2020-2022, comprendente anche quelle relative all'assistenza all'erogazione di contributi e sperimentazione di attività di tartuficoltura per l'attuazione del Piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese 2020 per l'importo di € 55.000,00, le cui schede di dettaglio e l'affidamento ad IPLA (cod. beneficiario n. 67116) sono in corso di formale approvazione con determinazione dirigenziale;
2. di assumere l'impegno sul capitolo di spesa n. 178150 dell'importo di € 550.000,00 a favore di IPLA S.p.A. (C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011, cod. beneficiario n. 67116) per la realizzazione delle attività connesse ai "Trasferimenti" (attività 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del piano approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643);

La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A "elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa di 178150 del bilancio di finanziario del 2020-2022 e, in particolare, delle risorse assegnate;  
il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

4. di approvare, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643, lo schema di atto di affidamento delle attività da parte della Regione Piemonte ad IPLA, sotto forma di schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della LR 16/08, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: IPLA SpA - codice beneficiario 67116

Importo: € 550.000,00

Dirigente responsabile: dott.sa Elena Fila Mauro

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto "in house"

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

**Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16.**

**Convenzione per l'attuazione del piano di attività 2020 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale tra Regione Piemonte e Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – IPLA S.p.A.**

Tra

la **Regione Piemonte**, con sede in Torino (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Foreste, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di c.so Stati Uniti 21, 10128 Torino, di seguito denominata semplicemente Regione

e

l'**Istituto per le piante da legno e l'ambiente** Società per Azioni, con sede in Torino (C.F. IT02581260011), rappresentato dal suo amministratore unico \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'IPLA S.p.A., C.so Casale 476, 10132 Torino, di seguito denominato semplicemente IPLA S.p.A.;

**si conviene quanto segue:**

### **1. Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte dell'IPLA S.p.A. delle attività, costituenti il piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, approvato con D.G.R. n. 5-2643 del 22/12/2020, riferito alle risorse stanziare nel Bilancio regionale sul cap. 178150/2020 "Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)" per € 550.000,00 e impegnate con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e sul cap. 120682/2020 "Spese per l'affidamento di incarichi e consulenze a IPLA S.p.A." per € 55.000,00 e impegnate con D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

### **2. Durata**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter della L.r. 16/08, il presente atto ha la durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione.

### **3. Illustrazione dei costi**

Il dettaglio dei costi è contenuto nelle schede di dettaglio, approvate con DD. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla stazione appaltante, per il servizio oggetto della presente convenzione, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per la prestazione di cui trattasi.

I contraenti stabiliscono che qualora al termine delle attività di benchmark e di comparazione del pricing di servizi e attività di interesse regionale 2020-2022 di cui alle schede progettuali approvate con D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/12/2020, gli oneri complessivi dovranno essere rideterminati.

### **4. Specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi e corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio raccordo con i centri di costo corrispondenti**

Le attività in affidamento ad IPLA S.p.A. sono specificate qualitativamente e quantitativamente, anche in relazione ai corrispettivi per singola prestazione, nel Piano di attività approvato con

D.G.R. n. 4-2642 del 22/12/2020 ed ulteriormente dettagliate nelle singole schede progettuali approvate con DD n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

#### **5. Controllo e monitoraggio, rendicontazione**

Il controllo del servizio sarà effettuato dal responsabile del procedimento, diretto a verificare la conformità del servizio al presente atto. Per quanto riguarda gli importi riferiti ai "Trasferimenti" si procederà, ai sensi dell'art. 10, comma 4bis della l.r. 16/08, mediante trasferimenti trimestrali in ragione dei risultati dei bandi riferiti alle singole voci.

Per quanto riguarda gli importi riferiti alle "Spese" il pagamento avverrà su presentazione di rendiconto da parte di IPLA S.p.A. dei risultati ottenuti e delle spese di esecuzione a cui seguirà, dopo l'approvazione da parte del responsabile del procedimento, regolare fatturazione.

È ammesso che gli importi indicati da Piano di Attività siano passibili di variazione tra una voce e l'altra, all'interno di ciascun capitolo di riferimento (trasferimenti e spese), in dipendenza del numero di richieste pervenute a seguito dell'apertura di appositi bandi, per quanto riguarda il capitolo "trasferimenti", e dei risultati delle azioni riferite al capitolo "spese" in dipendenza di possibili variazioni che potranno intervenire in corso di esecuzione. Dette variazioni dovranno essere preventivamente accettate formalmente dalle Parti contraenti.

L'IPLA S.p.A. deve comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [foreste@cert.regione.piemonte.it](mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it).

Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

#### **6. Penali e sanzioni contrattuali**

L'IPLA S.p.A. si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nei singoli affidamenti comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

L'IPLA S.p.A. risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Regione, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dall'IPLA S.p.A. .

L'IPLA S.p.A. si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **7. Modalità di soluzione delle controversie tra affidante e affidatario**

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

#### **8. Modalità di modifica della convenzione**

La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo delle stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni o interpretazioni sono formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

#### **9. Proprietà e divulgazione**

Le Parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e della documentazione e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato e predisposto o realizzato nell'ambito della realizzazione delle attività ad opera del personale e di tutti coloro che a vario titolo fossero coinvolti nella realizzazione anche solo di parte delle prestazioni siano da intendersi nell'esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, della Regione Piemonte.

La Regione ha diritto di sfruttare in maniera permanente e illimitata per le proprie finalità istituzionali tutte le informazioni che le deriveranno dalla realizzazione delle attività affidate all'IPLA S.p.A.

## **10. Trattamento dei dati personali e Responsabile esterno**

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione comportano il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare e il Dirigente del settore Foreste è il Delegato.

IPLA S.p.A. è nominata Responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del GDPR secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate.

2. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati o fascicoli per il periodo di validità della presente convenzione.

- dati identificativi dei cercatori di tartufi titolari di tesserino di idoneità
- dati identificativi dei beneficiari dei contributi e loro IBAN
- dati identificativi dei terreni sui quali sono presenti le piante tartufigene oggetto di indennità per la conservazione

messi a disposizione dal delegato del Titolare mediante invio via mail all'indirizzo [tartufi@ipla.org](mailto:tartufi@ipla.org).

I dati trattati sono dati personali e concernono i titolari di tesserino di idoneità alla ricerca dei tartufi e i beneficiari dei contributi per l'organizzazione di fiere del tartufo e dell'asta mondiale del tartufo, per la ricerca scientifica nel settore del tartufo, per il recupero e la gestione di tartufaie, e dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (persone fisiche e persone giuridiche). Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

3. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

4. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, IPLA dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati di IPLA al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IPLA esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto.

6. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

7. Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il delegato del

Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

8. Il Responsabile si impegna altresì a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

9. Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

#### **11. Imposta di bollo**

Ai sensi della Circolare n. 729/A13060 del 23 dicembre 2014, ad oggetto: "stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative" il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, dell'importo di € \_\_,\_\_, è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Attività negoziale e contrattuale-espropri-usi civici", a carico di IPLA S.p.A. .

#### **12. Oneri fiscali e spese**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

#### **13. Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto  
REGIONE PIEMONTE  
Il Dirigente del Settore Foreste

(Firmato digitalmente)

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.  
L'Amministratore Unico

(Firmato digitalmente)

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 835/A1614A/2020 DEL 29/12/2020**

Impegno N°: 2020/13134

Descrizione: ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE 2020

Importo (€): 550.000,00

Cap.: 178150 / 2020 - TRASFERIMENTI ALL'IPLA PER LIATTUAZIONE DELLA L.R. 25 GIUGNO 2008, N. 16 (ART. 30 DELLA L.R. 5/2012).

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 67116

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020